



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 25 MAGGIO 2023

Riunione del 03/05/2023

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componenti: Avv. Luisella Savoldi
 Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 09/22-23 Reclamo atlete C. D. V. e S. T. avverso il CU n 64 del Tribunale Federale per il Comunicato Ufficiale della CTA N° 10 del 10 Marzo 2023 ed il Comunicato Ufficiale della CTA N° 11 del 10 Marzo 2023

Con C.U. 64 del 12/04/2023 il Tribunale Federale FIPAV respingeva i ricorsi presentati dalle atlete C. D. V. e S. T., avverso i Comunicati Ufficiali della Commissione Tesseramento Atleti, rispettivamente n. 10 e 11 del 10 Marzo 2023, con i quali erano stati accolti i ricorsi proposti dalla S.S ASD DUEMILA 12 avverso la revoca del tesseramento adottata il 20.01.2023 dall'Ufficio Tesseramento Atleti.

La richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati veniva preliminarmente respinta per mancanza di periculum in mora e il Presidente del Tribunale Federale procedeva, in prima udienza, alla riunione dei ricorsi.

Le atlete, per il tramite del legale nominato, Avv. Fabio Pennisi, rilevavano:

1) La mancata notifica dell'istanza alla controinteressata Volley Friends - annullamento della decisione della C.T.A. per violazione dell'art. 66 R.G.. Sul punto la C.T.A. così aveva argomentato: "...deve primariamente rilevarsi come si appalesi inammissibile e, a ben guardare, disancorata da qualsivoglia addentellato giuridico e fattuale. Difatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 co. 2 del Regolamento Giurisdizionale "L'istanza avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'interessato, del provvedimento del predetto Ufficio" mentre ai sensi del successivo art. 68 "Il controinteressato, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di ricevimento dell'istanza, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo all'istante a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata".

Secondo le atlete tale argomentazione sarebbe stata errata a fronte della omessa disamina dell'art. 66 R.G. ("Forme dell'istanza alla Commissione Tesseramento Atleti"), essendosi limitata al richiamo del solo art. 67 R.G. relativo ai termini di proposizione dell'istanza.

Sostanzialmente, secondo la difesa delle atlete C. D. V. e S. T., una copia dell'istanza doveva essere inviata ad eventuali associati o tesserati controinteressati e che tale necessità poteva ravvisarsi anche nell'avviso di convocazione trasmesso dalla C.T.A. (nel



quale veniva richiesto di provare l'invio dell'istanza a tutti i controinteressati) che avrebbe implicitamente accolto l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa, non sussistendo altri controinteressati, a parte l'atleta e la Volley Friends.

Veniva quindi richiamata una giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport;

2) La mancata disputa del campionato U18 Regionale da parte della ASD Duemila12 – annullamento della decisione della C.T.A. per gravissima violazione del diritto all'attività sportiva dell'atleta.

In particolare l'ASD Duemila12 aveva trasferito il gruppo squadra U18 ad altro affiliato (Cali) mentre le atlete avevano disputato alcune gare con la Volley Friends per la Serie B2: il ri-tesseramento con la ASD Duemila12 avrebbe di fatto determinato l'inattività delle atlete con gravissimo pregiudizio;

3) Sul pretesto furto dei pretesi documenti comprovanti il tesseramento e il tesseramento per fatti concludenti – violazione dell'art. 10 bis dello Statuto, art. 17 dei principi CONI, art. 18 – 24 del Regolamento di affiliazione e tesseramento della Fipav: le atlete contestavano la prospettazione poi accreditata dalla C.T.A. a fondamento del proprio convincimento elencando una serie di circostanze che rendevano l'eccezione della ASD Duemila12 infondata.

Contestavano inoltre il tesseramento “per fatti concludenti” trattandosi di procedimento formale di ammissione all'ordinamento sportivo, basato su norme imperative inderogabili, richiamando le norme sul punto, anche in tema di sottoscrizione della modulistica in caso di atlete/i minorenni.

Da qui sostenevano la correttezza del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento Atleti che si sarebbe attenuto alle norme vigenti.

Concludevano, quindi, chiedendo il rigetto dell'istanza dell'ASD Duemila12 e per l'effetto la conferma del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento del 20/01/2023 che aveva disposto lo scioglimento del vincolo sportivo delle atlete dall'affiliata ASD Duemila12.

Il Tribunale Federale così argomentava la propria decisione: sul punto 1) confermava l'impostazione della C.T.A. avendo quest'ultima, nel formare il proprio convincimento, adeguatamente argomentato e risposto alle eccezioni formulate.

Precisava il Tribunale che la richiesta formulata dalla C.T.A. di provare l'invio dell'istanza “a tutti i controinteressati” non poteva costituire elemento anticipatorio di una decisione di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità.

Rilevava la non pertinenza del richiamo alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport da riferirsi alla omessa convocazione di un soggetto effettivamente controinteressato (la cui mancanza avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione) mentre la fattispecie in esame riguardava un primo tesseramento e quindi la sua validità ab origine e che pertanto le parti necessarie erano la società vincolante e l'atleta.

La Volley Friends, quindi, non essendo stata parte del primo tesseramento nulla avrebbe potuto eccepire, potendo solo essere coinvolta conseguentemente dalla revoca (o meno) di quel tesseramento.



A sostegno ribadiva che l'oggetto del giudizio impugnato riguardava il primo tesseramento fra ASD Duemila12 e le atlete e non anche la Volley Friends, intervenuta peraltro successivamente quando quel vincolo era ancora sub iudice; né la ASD Duemila12 poteva conoscere il nuovo tesseramento formalizzato dalle atlete con la Volley Friends dopo appena un giorno dal provvedimento di revoca dell'Ufficio Tesseramento, pendenti i termini per l'impugnativa; fatti comunque portati a conoscenza della Volley Friends da parte del Tribunale Federale che, nell'ambito del proprio autonomo procedimento, aveva disposto l'invio degli atti a quest'ultima ex art. 37 n. 1 R.G.

Privo di pregio veniva inoltre considerato il riferimento ai principi del diritto amministrativo dovendosi richiamare al caso di specie, la figura civilistica del litisconsorzio necessario ai fini degli effetti della sentenza.

Sul punto 2) il Tribunale Federale rilevava la contraddittorietà delle difese delle atlete nonché la correttezza della decisione della C.T.A.

Sul punto 3) il Tribunale richiamava la costante giurisprudenza propria e della Corte d'Appello in merito alla quale la mancanza del modulo di primo tesseramento ovvero la sua mancata produzione all'Ufficio Tesseramento avrebbe potuto comportare una responsabilità disciplinare diretta del Presidente e conseguentemente oggettiva della società.

Non avrebbe invece comportato direttamente la revoca del tesseramento in presenza di circostanze e prove certe che l'atleta aveva giocato con la società vincolante: la circostanza in particolare non era stata contestata dalle atlete le quali, peraltro, avevano avviato un procedimento di svincolo per giusta causa e, solo a posteriori, avevano invocato la mancata sottoscrizione di alcun modulo.

Né era pertinente il richiamo alla imperatività delle norme ed ai principi delle Carte Federali e del CONI poiché il tesseramento si considera formalizzato con la dichiarazione del Presidente della società e si ritiene validamente costituito fino alla sua revoca: revoca che può conseguire dall'Ufficio Tesseramento (in caso di mancanza dei moduli) che, tuttavia, non ha poteri istruttori i quali, al contrario, spettano alla Commissione Tesseramento Atleti.

La C.T.A. correttamente aveva quindi disposto la revoca del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento, sussistendo fatti concludenti che avevano corroborato l'esistenza del vincolo.

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale rigettava i ricorsi riuniti presentati dalle atlete C. D. V. e S. T. Le atlete presentavano quindi reclamo innanzi a questa Corte Federale riproponendo i motivi già esposti e contestando gli assunti del Tribunale Federale.

La ASD Duemila12 presentava memoria eccependo il mancato pagamento della tassa ricorsi e sosteneva la correttezza del provvedimento del Tribunale Federale, riportandosi ai precedenti scritti.

Rilevava che il vincolo (non contestato) sussisteva per fatti concludenti anche secondo giurisprudenza richiamata nella memoria e che le atlete argomentavano pedissequamente



il rapporto con la ASD Duemila12, riconoscendo il tesseramento con tale sodalizio. Rilevava che alcuna contestazione era pervenuta dalla Volley Friends (peraltro costituitasi in Tribunale Federale) e che comunque la medesima non poteva essere considerata controinteressata poiché estranea al rapporto tra atlete e ASD Duemila12. Inoltre precisava che la società partecipava al campionato U18 Elite (quindi idoneo a permettere l'accesso alla fase regionale) e che comunque tale argomento era inconferente rispetto al procedimento. Questa Corte esaminati gli atti, all'esito della riunione tenutasi il 3/5/2023, rileva quanto segue.

MOTIVI

Il reclamo proposto dalle atlete C. D. V. e S. T. non merita accoglimento.

Il Tribunale Federale, correttamente argomentando, ha infatti confutato le richieste e deduzioni delle atlete che in effetti appaiono prive di pregio.

Sulla improcedibilità delle istanze dell'ASD Duemila12 per mancata notifica alla presunta controinteressata Volley Friends non può che ribadirsi quanto rilevato dalla C.T.A. prima e dal Tribunale Federale, poi.

Non vi è chi non veda, infatti, come parti processuali del procedimento innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti siano proprio il sodalizio (ASD Duemila12) e le atlete: né potrebbe essere diversamente trattandosi di primo tesseramento e quindi di validità ab origine del rapporto atleta-società.

Il coinvolgimento della Volley Friends nulla, infatti, avrebbe potuto aggiungere in merito alla contestazione sulla sussistenza originaria del vincolo sportivo tra soggetti ad essa estranei.

È evidente che gli effetti del provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento e dalla C.T.A. si producano, poi, anche in capo alla Volley Friends ma ciò solo indirettamente e successivamente a seguito del tesseramento operato con la detta società dopo l'instaurarsi del procedimento che ci occupa.

Il tesseramento da parte delle atlete con la Volley Friends, infatti, è avvenuto in pendenza dei termini per la impugnazione del provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento cioè quando lo stesso non era ancora definitivo.

Né appaiono conferenti i richiami fatti dalle reclamanti ad alcune pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport che, come è evidente, si riferiscono a fattispecie diverse e, precisamente, ad un caso in cui la mancata presenza di un controinteressato avrebbe determinato in effetti la improcedibilità dell'azione.

Circostanza questa non ipotizzabile nel caso di specie perché, come detto, non si è verificata la mancata presenza, "ab initio, di alcun controinteressato, nel senso da sempre inteso dal Collegio di Garanzia del Coni.

Per quest'ultimo, infatti, deve intendersi la posizione di quel "soggetto sportivo privato che ha un interesse contrapposto a quello del ricorrente alla sopravvivenza del provvedimento impugnato".

In tal senso: la stessa decisione menzionata in reclamo n. 46/2020.



Ancora più precisamente il Collegio di Garanzia, con la decisione n.42/2021, ha ulteriormente chiarito che, “per controinteressato deve intendersi la parte **necessaria** alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell'utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell'atto.” (cfr., pure, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisioni n. 26/2015 e n. 76/2018).

Come detto la situazione giuridica va, come è logico, esaminata al momento in cui si è posta la validità ab origine del rapporto atleta-sodalizio e cioè al momento del primo tesseramento quando parti processuali del procedimento innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti erano proprio il sodalizio (ASD Duemila12) e le atlete.

Senza dire poi del fatto che, in ogni caso, nella fattispecie che ci occupa la Volley Friends è stata compiutamente informata della pendenza dei procedimenti in esame nonché delle relative udienze di trattazione, per cui la stessa, qualora avesse voluto, in qualsiasi modo, intervenire, ben avrebbe potuto farlo.

Anche siffatta circostanza processuale esclude comunque che si sia potuto realizzare qualsiasi vizio del procedimento.

Parimenti infondate ed inammissibili sono poi le altre argomentazioni riguardanti il presunto pregiudizio che patirebbero le atlete per l'eventuale ri-tesseramento con la ASD Duemila12 e quindi per dover militare in serie inferiore rispetto a quello della Volley Friends.

Tali argomentazioni, come correttamente affermato dal Tribunale, avrebbero potuto essere oggetto di domanda per scioglimento del vincolo per “giusta causa”, il che non riguarda l'oggetto del presente giudizio.

Prive di pregio, infine, sono pure le doglianze riguardanti la questione del vincolo per fatti concludenti.

La costante giurisprudenza degli Organi di Giustizia di questa Federazione - come quella di altre Federazioni, la giurisprudenza del CONI, dei giudici togati e la maggioritaria dottrina sul punto hanno sempre confermato la presunzione di validità ed esistenza del tesseramento e del vincolo sportivo allorché un atleta abbia per più anni fatto parte della stessa società vincolante.

Più precisamente è stato ribadito che il vincolo fra atleta e società deve intendersi comunque valido e sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza e della sua validità.

Nel caso in esame è indubbia la validità del vincolo associativo, in considerazione del fatto che è stato riscontrato, né le atlete lo hanno contestato, che le stesse hanno giocato per la ASD Duemila12 sin dagli anni 2019-2020.

Da tale comportamento concludente non poteva non discendere la coscienza della sottoscrizione della documentazione costituente il vincolo e l'esistenza e la validità del



vincolo stesso.

Le medesime considerazioni valgono riguardo alla asserita mancata sottoscrizione del modulo.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione determinando il rigetto del reclamo, con conferma della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo proposto dalle atlete C. D. V. e S. T. e conferma la decisione impugnata.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 25 Maggio 2023